

**CONVENZIONE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA TRA L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE E LA SOCIETÀ C.V.A. S.p.A. PER IL FINANZIAMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA (ART. 22 L. 240/2010)**

**TRA**

**l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste**, con sede in Aosta (AO), Strada Cappuccini n. 2/A, codice fiscale 91041130070, partita IVA 01040890079, in persona della Rettrice, prof.ssa Maria Grazia MONACI, autorizzata alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 35 del 26 aprile 2021, di seguito per brevità anche "**UNIVDA**",

**E**

la società **COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE – COMPAGNIE VALDOTAINE DES EAUX S.p.A. siglabile C.V.A. S.p.A.** società a socio unico, con sede legale in Châtillon (AO), Via Stazione n. 31, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta 01013130073, capitale sociale € 395.000.000,00 interamente versato, in persona dell'Amministratore Delegato, ing. Enrico DE GIROLAMO, di seguito per brevità anche "**CVA**" o "**Finanziatore**",

di seguito anche definiti singolarmente la "**Parte**" e, congiuntamente, le "**Parti**".

**PREMESSO CHE:**

- UNIVDA intende emanare un bando di concorso per il conferimento mediante procedura di selezione pubblica di n. 1 assegno di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo Regolamento di Ateneo, della durata di un anno per un importo lordo percipiente di Euro 19.367,00 (diciannovemilatrecentosessantasette/00) per la collaborazione all'attività di ricerca sul seguente tema: "*Just transition*: Politica e politiche internazionali nel settore ambientale ed energetico e ruolo delle regioni" (di seguito il "**Progetto**");
- che il Progetto verte sulle modalità attraverso le quali gestire una transizione ecologica equa, con particolare riguardo al tema delle politiche ambientali ed energetiche nella politica internazionale ed al ruolo crescente giocato da regioni e altre autorità territoriali sub-nazionali; in quest'ottica assume particolare rilievo il caso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, esempio emblematico di amministrazione che ha tradizionalmente mostrato spiccato interesse e propensione allo sviluppo di rapporti internazionali;
- il Finanziatore intende finanziare il suddetto assegno di ricerca nell'ambito della presente convenzione contribuendo con un importo pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- UNIVDA accetta la predetta proposta del Finanziatore in quanto l'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e l'art. 2, comma 3, del vigente "Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" consentono a UNIVDA di istituire assegni finanziati da soggetti terzi, anche nell'ambito di apposite convenzioni o di programmi/progetti scientifici realizzati congiuntamente;
- il Consiglio dell'Università della Valle d'Aosta, nella seduta del 26 aprile 2021, ha approvato la presente convenzione;

- con Decreto del M.I.U.R. 9 marzo 2011, n. 102 è stato determinato l'importo minimo lordo annuo riconosciuto al beneficiario degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1** – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**ART. 2** – UNIVDA si impegna ad attivare n. 1 assegno di ricerca della durata di un anno per un importo lordo percipiente di Euro 19.367,00 (diciannovemilatrecentosessantasette/00) per la realizzazione del Progetto. L'assegno sarà messo a concorso con le modalità stabilite nel "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con Decreto Rettorale n. 50, prot. n. 3756/A3 del 20 aprile 2011 e s.m. e i..

**ART. 3** – CVA verserà, al momento della sottoscrizione della presente convenzione da entrambe le Parti, l'importo lordo complessivo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Il versamento avverrà in favore di UNIVDA, attraverso apposito bollettino PagoPA emesso dall'Ateneo.

Il Finanziatore si impegna a versare a UNIVDA, entro 30 giorni dalla formale richiesta della stessa, eventuali aumenti di oneri posti a carico dell'Amministrazione Universitaria derivanti dalla legge o da disposizioni ministeriali, nonché da aggiornamenti di natura fiscale e/o previdenziale, relativi all'assegno di ricerca.

Gli importi di cui sopra, in caso di mancata o parziale utilizzazione per i fini di cui alla presente convenzione, verranno trattenute da UNIVDA nei limiti delle somme effettivamente spese e restituite al Finanziatore per la rimanente parte.

**ART. 4** – UNIVDA mantiene la responsabilità della supervisione dell'attività dell'assegnista che fruisce dell'assegno di ricerca finanziato in parte da CVA. Il responsabile scientifico dell'assegno di ricerca è il Prof. Ermanno VITALE afferente al Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche di UNIVDA.

**ART. 5** – Le Parti concordano che eventuali diritti sulla proprietà intellettuale e/o su applicazioni commerciali di invenzioni derivanti dalle attività dell'assegnista saranno suddivisi tra UNIVDA e CVA in base ad accordi preventivi tra le Parti. All'assegnista spetterà soltanto il diritto morale di essere riconosciuto autore dell'invenzione. Ai fini della divulgazione delle informazioni presso la comunità scientifica, fatta salva la tutela della proprietà intellettuale di cui al paragrafo precedente, UNIVDA si riserva il diritto di utilizzare i risultati oggetto dell'attività di ricerca per relazioni a congressi e a seminari e per pubblicazioni scientifiche. In tal caso, il Finanziatore dovrà essere obbligatoriamente citato come ente finanziatore della ricerca e copia delle suddette pubblicazioni gli dovranno essere inviate.

**ART. 6** – Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente convenzione.

Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi: [protocollo@pec.univda.it](mailto:protocollo@pec.univda.it), [rp@univda.it](mailto:rp@univda.it).

Il responsabile della protezione dei dati per CVA è contattabile al seguente indirizzo: [privacygruppo@cvaspa.it](mailto:privacygruppo@cvaspa.it).

**ART. 7** – La presente convenzione ha efficacia dalla data di stipula e ha durata sino al termine del contratto relativo all'assegno di ricerca per il quale è stata stipulata.

**ART. 8** – Con la sottoscrizione della presente convenzione, UNIVDA dichiara di essere al corrente che CVA rispetta i dettami del D. Lgs. 08 giugno 2001, n. 231 e sue s.m.i.

UNIVDA si impegna ad osservare quanto contenuto nel Codice Etico e di Comportamento nonché nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231) adottati da CVA (consultabili sul sito <https://www.cvaspa.it/etica> e forniti su richiesta in copia cartacea), astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al summenzionato D. Lgs. n. 231/2001 ed uniformando la propria condotta alle disposizioni ivi contenute, pena la risoluzione anticipata della convenzione ex art. 1456 del codice civile, fatti salvi in ogni caso i diritti di CVA ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale ed a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.

In caso di violazione del citato Codice Etico e di Comportamento e/o del MOG 231 da parte di UNIVDA, e fatti salvi i predetti diritti, a CVA è riconosciuta in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione.

**ART. 9** – Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, le Parti indicano il Foro di Aosta quale foro competente per qualsiasi controversia inerente la validità della presente convenzione.

**ART. 10** – La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 131/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese saranno a carico della Parte che, a causa del proprio inadempimento, avrà reso necessaria detta registrazione.

L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale da UNIVDA – Autorizzazione Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Valle d'Aosta NR. 7051 del 22/09/2006.

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA  
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE  
La Rettrice

C.V.A. S.p.A. a s.u.  
L'Amministratore Delegato

\_\_\_\_\_ sottoscritto digitalmente \_\_\_\_\_  
(prof.ssa Maria Grazia MONACI)

\_\_\_\_\_ sottoscritto digitalmente \_\_\_\_\_  
(ing. Enrico DE GIROLAMO)

Specificatamente approvate, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le pattuizioni di cui agli artt. 3, 5, 8 e 9.



UNIVERSITÀ DELLA  
VALLE D'AOSTA  
UNIVERSITÉ DE LA  
VALLÉE D'AOSTE

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA  
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE  
La Rettrice

C.V.A. S.p.A. a s.u.  
L'Amministratore Delegato

\_\_\_\_\_ sottoscritto digitalmente \_\_\_\_\_  
(prof.ssa Maria Grazia MONACI)

\_\_\_\_\_ sottoscritto digitalmente \_\_\_\_\_  
(ing. Enrico DE GIROLAMO)